



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli**

**Settima Sezione Civile**

**Proc. Unit. 231/2024**

Il Tribunale di Napoli, VII sezione, in persona del giudice delegato Dott. Eduardo Savarese, ha emesso, a seguito dell'udienza del 10/09/2024, la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 CCII**

A seguito del ricorso depositato il 22/04/2024 nell'interesse del Sig. [REDACTED] (C [REDACTED] nato a Napoli il 12.09.1943 e ivi residente alla [REDACTED] [REDACTED] Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. RICCITIELLO Luigi (RCCLGU69L30F839L) con studio alla VIA F. A. GIORDANO, 37 - 80027, FRATTAMAGGIORE (NA) dal quale è difeso e rapp.to, il Tribunale adito dava avvio alla procedura di ristrutturazione dei debiti, riservandosi la decisione ex art. 70 CCII. Osserva, dunque, quanto segue.

Il ricorrente è pacificamente qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera e) CCII, agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, e versa senza dubbio in situazione di sovraindebitamento.

Rispetto alle cause di tale sovraindebitamento e alla diligenza prestata dalla stessa, il gestore, avv. Francesco Mazzocca, nella relazione particolareggiata versata in atti ha osservato che le cause del sovraindebitamento del ricorrente sono da ascrivere alle spese di lite di alcuni giudizi terminati con sentenze non ancora passate in giudicato in cui è stato dichiarato soccombente. Per quanto concerne la formazione della massa debitoria in capo al sig. [REDACTED] il gestore della crisi indica che essa è da imputare a spese di diversi giudizi, e procede ad una ricostruzione come di seguito indicato:



*"Nel 2018 Il Sig. [REDACTED] impugna la delibera assembleare del condominio di Via [REDACTED] del 20/10/2017 per nullità delibera e il Giudizio viene incardinato innanzi al Tribunale di Napoli [REDACTED] e termina con sentenza n. [REDACTED] con la quale il giudice ha rigettato la domanda attorea e ha condannato il Sig. [REDACTED] al pagamento di €. 3500,00 oltre oneri di legge.*

*Per questa sentenza, attingendo dai propri risparmi, ha pagato l'intero importo con due bonifici del 03/11/2021 e 11/11/2021 (All.4), senza alcuna dilazione, pari a € 5.126,00 di cui l'Avv. Tancredi non ha inoltrato la relativa fattura.*

*Successivamente, nel 2020 Il Sig. [REDACTED] impugna la delibera assembleare del condominio di Via [REDACTED] del 16/12/2019 per nullità delibera e il Giudizio viene incardinato innanzi al Tribunale di Napoli RG n. [REDACTED] IV sez Giudice Dott.ssa Tango che termina con sentenza n. [REDACTED] (All.5) depositata in data 25/01/2023, e non notificata, con la quale ha rigettato la domanda attorea e ha condannato il Sig. [REDACTED] al pagamento di €. 3.422,00 oltre oneri di legge. Avendo già pagato in un'unica soluzione le spese di liti della sentenza n. [REDACTED] non è riuscito a pagare le spese di lite della sentenza n. [REDACTED] richieste in una unica soluzione dall'Avv. Luigi Tancredi, avvocato attributario del Condominio di [REDACTED] Napoli, senza possibilità di una dilazione e pari a €. 4993,10 con pec di intimazione.*

*Tale sentenza è stata appellata dal Sig. [REDACTED] e il giudizio pende attualmente presso la Corte di Appello di Napoli [REDACTED] Giudice Relatore Dott. Sensale Sergio. Proposta istanza cautelare di sospensiva, il giudice ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per concedere la sospensiva dell'efficacia provvisoria della sentenza di primo grado.*

*In esecuzione di tale sentenza, non accettando pagamenti rateali, l'Avv. Luigi Tancredi ha iniziato la procedura esecutiva notificando atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare innanzi al tribunale di Napoli Giudice Cannavale [REDACTED]*

*Proposta opposizione all'esecuzione e contestuale istanza di sospensione, il Giudice Cannavale ha rigettato la domanda sospensiva, condannando il Sig. [REDACTED] al pagamento di € 1.000,00 (All.6) ed oneri di legge e rinviando alla data del 28.05.2024 per la vendita dell'immobile in cui risiede il Sig. [REDACTED]*



*Si precisa che l'opposizione ha evidenziato che sia il titolo che il precetto sono presuntivamente viziati nella loro formazione per notifica inesistente.*

*Dagli atti visionati e allegati risulta che il precetto è stato notificato ad Agosto 2023 e che non c'è né il Cad né la ricevuta di avviso di ricevimento notificata al debitore.*

*Sussiste altresì ulteriore debitoria per aver proposto ricorso per la revoca dell'amministratore del Condominio di [REDACTED] Avv. Umberto Montella, non accolta con il decreto di rigetto [REDACTED] (All.7) emesso dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale in volontaria giurisdizione nelle persone del Giudice Dott.ssa Tango, Dott.ssa Valletta, Pres Di Clemente in data 26 ottobre 2023 nel giudizio R.G.A.N.C. [REDACTED] condannando il Sig. [REDACTED] al pagamento delle spese di lite pari a €. 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge.*

*Contro detto decreto di rigetto è stato proposto reclamo alla Corte d'appello Giudice Dott. Magistro ed è stata emessa sentenza di rigetto confermando la condanna alle spese di lite di primo grado e compensando le spese di appello.*

*L'Avv. Luigi Tancredi ha richiesto con diffida il pagamento di €. 1.150,00 quale onorari della procedura cautelare e di €. 4.240,19 quali onorari del decreto di rigetto n. [REDACTED] con pec del 24/01/2024*

*L'avv. Tancredi Luigi, inoltre, in qualità di avvocato del condominio di [REDACTED] Napoli, ottiene decreto ingiuntivo n. [REDACTED] per oneri condominiali ordinari, e inizia tre diversi procedimenti esecutivi con la notifica di tre distinti atti di precetto.*

*Incardinato il giudizio di opposizione all'esecuzione sul primo atto di precetto, quest'ultimo è terminato con la sentenza n. [REDACTED] con cui il Giudice di Pace di Napoli nella persona del Giudice Dott. D'Onofrio che ha revocato il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. [REDACTED]*

*Contro tale sentenza L'avv. Tancredi ha proposto appello innanzi al Tribunale di Napoli nella persona del Dott. Fiengo che, con sentenza n. [REDACTED] (all 9) ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché l'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] è stata revocata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente R.g. [REDACTED] Dott Cappiello del Giudice di Pace di Napoli, condannando tuttavia il Sig. [REDACTED]*



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Tot. Crediti privilegiati Privilegiati	€ 6.013,48	Crediti priv.pign.Rge ██████████ saldati con fatture
Tot. Crediti non privilegiati Non Privilegiati	€ 14.343,44	Crediti non privilegiati da sentenze e procedim. non passati in giudicato
Tot. Compenso Avv. Prededuzione Mazzocca	€ 445,54	3% su debitoria totale
Tot. Debitoria Priv.+Non Priv.+Preded	€ 20.802,46	Procedura piano di rientro

In base a quanto dedotto e documentato dall'OCC, la situazione patrimoniale del sig. Rotondo ha come unica fonte reddituale la sua pensione: egli percepisce mensilmente un importo di euro 1.887,00 netti.

Al riguardo queste sono le osservazioni del gestore:

*"Il Sig. ██████████ risulta essere pensionato, titolare di pensione cat. VO (per i lavoratori dipendenti) e di pensione VOAUT (per i lavoratori parasubordinati) e percepisce mensilmente un importo totale di € 1.887,00 circa al netto delle trattenute Irpef così come risulta dal prospetto cedolino pensione che si allega agli atti.*

*Risulta che lo stesso dalla dichiarazione dei redditi (730/2022) annualmente dichiara € 24.392,00. da non confondere con il reddito imponibile ai fini irpef.*

*In particolare, il reddito imponibile ai fini Irpef è pari a € 38.933,00, di cui € 36.253,62 da reddito da pensione a cui vanno sottratte le tasse trattenute direttamente dall'inps pari a € 9588 e € 4953 quale trattenute sulla pensione da cumulo per arretrati sulla reversibilità della pensione della Sig.ra ██████████ a questa componente va sottratta inoltre la rendita da immobili pari ad € 2233,70 che ad oggi, come meglio specificato di seguito, costituisce una passività che contribuisce altresì ad aumentare lo stato di insolvenza.*

*Il reddito effettivo percepito dal Sig. ██████████ è di € 24.390,00. Questo è l'unico reddito che il Sig. ██████████ è titolare. Ciò è facilmente dimostrabile dai cedolini pari*



a €. 18870,00 mensili decurtato in modo illegittimo dall'Inps a seguito di un pignoramento presso terzi inefficace.”

Il ricorrente risulta comproprietario di n.8 quote di diversi immobili:

1. quota di 1/6 immobile sito in [redacted] – Piano T-1 foglio 39, particella 1339, sub 4 cat A/4 classe 01 Consistenza 5,5 Vani rendita €. 197,13;

2. quota di 1/6 immobile sito in [redacted] Ed.B Int. 40 piano 3 l n.15-17 – Piano T-1 foglio 58, particella 436, sub 44 cat A/3 classe 02 Consistenza 2 Vani rendita €. 149,77

3. quota di 1/6 di 1/2 dell' immobile sito in Napoli alla [redacted] Scala A int. 22 Piano 5 foglio

VIC/9, particella 5, sub 38 cat A/2 classe 06 Consistenza 6,5 Vani rendita €. 805,67;

4. quota di i 1/2 dell' immobile sito in Napoli alla [redacted] 73 piano 4 foglio VIC/4, particella 482, sub 15 cat A/2 classe 05 Consistenza 4 Vani rendita €. 495,80;

5 quota di i 1/2 dell' immobile sito in Napoli alla [redacted] 84 piano 7 foglio VIC/4, particella 482, sub 26 cat A/2 classe 05 Consistenza 6,5 Vani rendita €. 805, 67;

6. quota di i 1/2 dell' immobile sito in Napoli alla [redacted] Piano 1 foglio VIC/15, particella A, sub 3 cat A/4 classe 06 Consistenza 4 Vani rendita €. 185,92; quota di 1/2 dell' immobile sito in [redacted] Piano T 7 foglio 10, particella 1087, sub 6 cat A/2 classe 06 Consistenza 4 Vani rendita €. 12,81;

7. quota di 1/2 dell' immobile sito in [redacted] n.34 Piano 1 7 foglio 10, particella 1087, sub 8 cat A/2 classe 06 Consistenza 4 Vani rendita €. 12,81;

L'OCC rileva che i detti immobili non sono di pronta liquidazione e non costituiscono fonte di soddisfazione per i creditori in quanto beni ereditati di quota indivisa.

Per quanto concerne il contenuto del piano e le modalità di attuazione, l'OCC riferisce che “Considerato che il reddito personale del Sig. [redacted] ammonta ad € 1.887,00 di cui quasi l'80% serve al suo sostentamento.



Attualmente il Sig. [REDACTED] può destinare una somma mensile di € 300,00 ma essendo a breve svincolate le somme indebitamente trattenute dall'Inps in attuazione di un pignoramento illegittimo, si stila un piano di rientro di 41 rate per un importo di €. 450,00 cadauno per soddisfare quello che ad oggi è l'unico creditore, e cioè il [REDACTED] e l'avvocato costituito attributario Luigi Tancredi oltre al compenso del gestore che sarà pagato in prededuzione con una sola rata iniziale dell'importo di € 445,45 per il soddisfo del compenso del gestore della crisi.

Si propone pertanto per il Sig. [REDACTED] in ottemperanza all' ART. 67 DLGS N.14/2019 E SS. MODIFICHE un piano di ristrutturazione dei debiti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e conservare l'immobile di proprietà che rappresenta anche la dimora attuale dell'istante.

La proposta consiste nel pagamento di €. 450,00 al mese poiché è in fase di risoluzione lo svincolo delle somme indebitamente trattenute dell'Inps per il pignoramento presso terzi proposto dall'Avv. Luigi Tancredi ottenuto su decreto ingiuntivo [REDACTED] dichiarato inefficace .

Pertanto in sede di omologa si può estinguere tutto il debito in due anni e mezzo.

In sintesi, la proposta soddisfa il creditore attributario, [REDACTED] e l'avvocato costituito attributario Luigi Tancredi nonché il pagamento del compenso del gestore della crisi Avv. Mazzocca in prededuzione.”

I pagamenti verranno eseguiti secondo le modalità come di seguito indicate:

Date Rateizzo	Creditori: importo totale compenso Avv. Mazzocca (gestore in prededuzione)e Avv. Luigi Tancredi, avvocato attributario del condominio di Via Aquileia n. 49 + spese anticipate	Rata mensile	Importi residui
30.09.2024	€ 20.802,46	445,54 (compenso Avv. Mazzocca preded.)	€ 20.356,92



31.10.2024	€ 20.356,92	450	19.906,92
30.11.2024	19.906,92	450	19.456,92
31.12.2024	19.456,92	450	19.006,92
30.01.2025	19.006,92	450	18.556,92
28.02.2025	18.556,92	450	18.106,92
31.03.2025	18.106,92	450	17.656,92
30.04.2025	17.656,92	450	17.206,92
31.05.2025	17.206,92	450	16.756,92
30.06.2025	16.756,92	450	16.306,92
31.07.2025	16.306,92	450	15.856,92
31.08.2025	15.856,92	450	15.406,92
30.09.2025	15.406,92	450	14.956,92
31.10.2025	14.956,92	450	14.506,92
30.11.2025	14.506,92	450	14.056,92
31.12.2025	14.056,92	450	13.606,92
30.01.2026	13.606,92	450	13.156,92
28.02.2026	13.156,92	450	12.706,92
31.03.2026	12.706,92	450	12.256,92
30.04.2026	12.256,92	450	11.806,92
31.05.2026	11.806,92	450	11.356,92
30.06.2026	11.356,92	450	10.906,92
31.07.2026	10.906,92	450	10.456,92
31.08.2026	10.456,92	450	10.006,92
30.09.2026	10.006,92	450	9.556,92
31.10.2026	9.556,92	450	9.106,92

11

30.11.2026	9.106,92	450	8.656,92
31.12.2026	8.656,92	450	8.206,92
30.01.2027	8.206,92	450	7.756,92
28.02.2027	7.756,92	450	7.306,92
31.03.2027	7.306,92	450	6.856,92
30.04.2027	6.856,92	450	6.406,92
31.05.2027	6.406,92	450	5.956,92
30.06.2027	5.956,92	450	5.506,92

8





31.07.2027	5.506,92	450	5.056,92
31.08.2027	5.056,92	450	4.606,92
30.09.2027	4.606,92	450	4.156,92
31.10.2027	4.156,92	450	3.706,92
30.11.2027	3.706,92	450	3.256,92
31.12.2027	3.256,92	450	2.806,92
30.01.2028	2.806,92	450	2.356,92
28.02.2028	2.356,92	450	1.906,92
31.03.2028	1.906,92	450	1.456,92
30.04.2028	1.456,92	450	1.006,92
31.05.2028	1.006,92	450	556,92
30.06.2028	556,92	556,92	0,00

Il gestore ha, dunque, nella propria relazione attestato la completezza della documentazione presentata e, soprattutto, la convenienza della proposta di ristrutturazione la quale è idonea a garantire una soddisfazione non inferiore all'alternativa liquidatoria.

In particolare, ha evidenziato che *"La proposta del piano di ristrutturazione è altresì conveniente per i creditori, in particolare per l'Avv. Luigi Tancredi, che ha iniziato un pignoramento immobiliare aggredendo l'appartamento che costituisce prima casa del Sig. ██████████. Detto bene non solo era ricompreso nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi ██████████ in costanza di matrimonio, ma lo stesso rientra nella comunione legale dei beni dei coniugi Rotondo e pertanto, la quota di un mezzo della de cuius ██████████ passa alla figlia ██████████ e tale quota non è pignorabile.*

*La quota del Sig. ██████████ è di 1/2 e non 1/1. Detta quota è stata rettificata con dichiarazione integrativa allegata inviata a mezzo posta ad Agenzia delle Entrate.*

*Di converso il pignoramento immobiliare è stato trascritto per l'intera quota, oltre alle cause di impignorabilità in quanto proveniente da un bene rientrato in comunione da fondo patrimoniale, e deve essere rettificato con una nuova procedura di restrizione del pignoramento per la quota di 1/2.*



*La lungaggine processuale della rettifica e della divisione ereditaria dei beni rende l'appartamento non liquidabile nel breve periodo. E' noto che un giudizio di divisione ereditaria giudiziale ha una durata minima di dieci anni. Per dimostrare la fondatezza dell'assunto, si richiama il procedimento di divisione ereditaria della Comunione [REDACTED] di cui fanno parte gli altri immobili in quota del Sig. [REDACTED] non aggredibili per i motivi ben specificati al punto 3.2, il cui procedimento è iniziato nel 2018 e ad oggi non sono state stabilite nemmeno le quote da un Ctu e il giudizio è ancora in fase di regolarizzazione ipocatastale per gli immobili oggetto di divisione;*

*Il Procedimento di rettifica poi comporta non solo lungaggine processuale ma aggravio di costi per il creditore, che deve riproporre il pignoramento per 1/2.*

*L'attuazione del piano consente al Creditore che ha iniziato il pignoramento di essere liquidato nel brevissimo periodo, in quanto, essendo unico il creditore, si propone già da adesso di liquidare per primo il debito derivante da sentenza [REDACTED] costituisce il titolo del pignoramento, e soddisfare tale creditore in meno di un anno, venendo così considerato come credito privilegiato. Nel contempo tutti gli altri debiti sono estinti nel successivo anno e mezzo, con soddisfazione piena per tutti i debiti nel brevissimo periodo."*

In ragione della pendenza della procedura esecutiva e della vendita fissata per l'abitazione principale del debitore in data 08/05/2024, il Giudice sospendeva, come richiesto nel ricorso presentato ai sensi dell'art. 66 CCII, la predetta esecuzione ed avviava

- la necessaria valutazione sulla diligenza del debitore nella formazione del debito;
- la colpevolezza nella determinazione dell'insolvenza attese le evidenti possibilità di sfruttamento del suo patrimonio e/o di liquidazione dei beni immobili in comunione con la figlia [REDACTED]
- la presenza di atti di disposizione del proprio patrimonio in frode ai creditori che determinano l'assenza di meritevolezza del debitore;
- la insufficienza ed evidente carenza della documentazione depositata.

la procedura. Il gestore procedeva, pertanto, alle comunicazioni di rito ai creditori. Con deposito del 13.06.2024, si costituiva il creditore Avv. Luigi Tancredi, il quale contesta i presupposti di legge a fondamento dell'omologa del piano, ovvero:

In subordine l'avv. Tancredi chiedeva l'integrazione del piano di ristrutturazione dei debiti aggiungendo gli importi relativi alle spese della procedura di pignoramento immobiliare nr. [REDACTED] come di seguito indicato:



[REDACTED]

Altresì il creditore chiedeva che gli importi in questione (totale complessivo euro 6.696,48) venissero riconosciuti in prededuzione essendo riferiti ad una procedura esecutiva iniziata prima dell'apertura della procedura concorsuale, e dunque godendo del privilegio ex. art. 2770 cc. All'udienza del 2 luglio 2024 il gestore, condividendo le osservazioni in merito alla quantificazione del credito, chiedeva rinvio per aggiornare il piano secondo quanto concordato. Il 6 settembre 2024 il gestore provvedeva a depositare la relazione aggiornata alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, adeguando modalità di pagamento e massa debitoria.

Tanto rappresentato, il Tribunale, alla luce di tutto quanto precede, ritiene che il piano presentato si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico - argomentativo e motivato in punto di fattibilità del piano siccome da ultimo integrato con la relazione del 6 settembre 2024, la quale deve intendersi qui integralmente richiamata. Il Tribunale ritiene dunque che nulla osta all'omologa del piano presentato dal gestore.

P. Q. M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Sig. [REDACTED] Il gestore vigilerà sulla sua corretta esecuzione. A tal riguardo, si depositi prima relazione sull'esecuzione del piano entro la fine dell'anno in corso. Dichiarata chiusa la procedura.

*Così deciso in Napoli il 23 settembre 2024*

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese

*07/20 autografo del giudice  
N. 28, 3/20/2024*

**PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**Dott. Emilio Gerzo**

